



LEGGE DI BILANCIO 2026 – Decreto attuativo DM del 4/05/2026 IPERAMMORTAMENTO

LOCALIZZAZIONE	INVESTIMENTO	AGEVOLAZIONE	IMPORTO STANZIATO
Nazionale	Beni materiali e immateriali fotovoltaico	Agevolazione fiscale	4 miliardi
BENEFICIARI	INVESTIMENTO MIN.	DE MINIMIS	STATO
Imprese	-	No	Attivo

Publicato il **decreto attuativo dell'iperammortamento**, firmato il 4 maggio dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il provvedimento definisce nel dettaglio le **modalità operative di accesso all'agevolazione**: l'**iperammortamento** che consente di **dedurre un importo superiore al costo effettivo del bene acquistato**, riducendo così le imposte da versare negli anni successivi.

BENEFICIARI

Il nuovo Iperammortamento sarà valido per:

- **imprese titolari di reddito d'impresa** e non i professionisti, che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 2026 - 2028** in particolare dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Rientrano nella misura:

- investimenti in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi**, rispettivamente, negli elenchi di cui agli [allegato IV](#) e [allegato V](#) annessi alla legge di bilancio, **interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nell'ultima versione del decreto è stata esclusa la possibilità di agevolare software in cloud as a service.

- i **beni strumentali per la produzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo, compresi gli impianti di **stoccaggio dell'energia**.

I moduli fotovoltaici dovranno rispettare i requisiti tecnici previsti dal decreto legge 181/2023.

La producibilità massima attesa **non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico annuo della struttura produttiva**. Il decreto stabilisce tetti di spesa specifici differenziati per fonte (solare, eolica, geotermica, idraulica, biomasse) e fasce di potenza.

CARATTERISTICHE DELL' AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste in una **maggiorazione del costo di ammortamento**, che aumenta la deduzione fiscale nel tempo.

Fascia di investimento	Maggiorazione 4.0	beneficio fiscale stimato IRES al 24%
Fino a 2,5 milioni €	+180%	43,20%
Da 2,5 a 10 milioni €	+100%	24,00%
Da 10 a 20 milioni €	+50%	12,00%



UN VANTAGGIO CONCRETO PER LE IMPRESE

L'effetto per chi paga l'Ires può essere significativo: ad esempio, un investimento da **1 milione di euro in un macchinario 4.0** permetterà un **risparmio fiscale complessivo di 432.000 euro**, distribuito lungo la durata dell'ammortamento.

CUMULABILITA' E REGOLE OPERATIVE

Non potranno usufruire del nuovo iperammortamento per l'efficienza energetica, le imprese che accedono ai crediti d'imposta previsti dalla legge 207/2024.

Inoltre, la deduzione si interrompe se il bene viene ceduto prima del termine dell'ammortamento, salvo sostituzione con un nuovo investimento analogo.

È necessario seguire la procedura di **comunicazione al GSE (Gestore dei Servizi Energetici)** per accedere al beneficio come segue:

- **Comunicazione Preventiva** con l'invio dei dati identificativi, tipologia e ammontare degli investimenti previsti (di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio n. 199 del 2025) e la data presunte di interconnessione o entrata in funzione;
- **Comunicazione di Conferma**, da inviare entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, confermando l'investimento e dimostrando il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;
- **Comunicazione di Completamento dell'investimento**, da inviare a investimenti ultimati e interconnessi, entro il 15 novembre 2028;
- **Comunicazioni Periodiche annuali** (entro il 20 gennaio) dei dati sugli investimenti effettuati e (entro il 30 giugno) del relativo piano di ammortamento.

Il nuovo iperammortamento "è **cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto". La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili

DOCUMENTAZIONE

le imprese devono produrre:

- una **perizia tecnica asseverata** che attesti le caratteristiche tecniche dei beni, l'avvenuta interconnessione e la conformità degli impianti FER. La perizia deve essere rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti all'albo o, in alternativa, si richiede l'attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Questa perizia – differentemente dalla precedente misura che esentava dalla perizia gli investimenti fino a 300.000 euro – diviene **obbligatoria per tutti gli investimenti**;
- una **certificazione contabile** per attestare l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione, deve essere rilasciata da un revisore o società di revisione iscritti nella sezione A del registro.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La gestione della misura è affidata al GSE (**Gestore dei servizi energetici**).